

Studio legale

avv. Paolo Carrozzino

Corso Europa, 70 - 87021 Belvedere M.mo (CS)

e-mail: paolo.carrozzino@tiscali.it

avvpaolocarrozzino@pec.giuffre.it

Tel. 0985/849086 - Fax: 0982/999705

3806/15

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art.700 c.p.c. con istanza per la determinazione delle
modalità di notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151
c.p.c. per**

Zicarelli Aristide, nato a Belvedere M.mo (CS) il 03/08/1983 ed ivi
residente alla Piazza Amellino, 21, c.f.: ZCRRTD83M03A773P,
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto,
dall'avv. Paolo Carrozzino, c.f.: CRRPLA84R21A773J [fax:
0982/999705, pec: avvpaolocarrozzino@pec.giuffre.it, indirizzi cui sin
da ora dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente
procedimento], con studio professionale sito in Belvedere M.mo (CS)
al Corso Europa, 70 ed entrambi elettivamente domiciliati in Rende
(CS) alla Via Leonardo Da Vinci, 107/A, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Lico, (ricorrente)

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro p.t., domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore - 88100
Catanzaro,

nonché

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del l.r.p.t.,
Via Lungomare, 259 - 88100 Catanzaro, domiciliato presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore -
88100 Catanzaro,



Rilasciato N. 4 copie
in data 28 SET. 2015
Il Cancelliere

avv. Paolo Carrozzino
Dichiaro, informato ai
sensi dell'art. 4, 3°
comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità
di ricorrere al
procedimento di
mediazione ivi previsto e
dei benefici fiscali di cui
agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto,
nonché in ordine al
preventivo esperimento
del procedimento di
negoiazione assistita ai
sensi e per gli effetti del
D.L.132/2014 conv. con
mod. in L.162/2014, di
nominarLa mio avvocato
e procuratore, affinché mi
rappresenti e difenda nel
presente procedimento, in
ogni suo stato e grado,
anche nella eventuale fase
di opposizione, esecuzione,
reclamo e/o appello.
Eleggo domicilio come a
fianco, conferendoLe ogni
più ampia facoltà di legge.
Dichiaro altresì di
nominarLa mio procura
tore speciale per
rappresentarmi in sede di
comparizione davanti al
Giudice, per proporre
querela di falso e per
qualsiasi altra attività
inerente ai giudizi; Le
conferisco altresì espressa
mente il potere di
conciliare, transigere,
incassare somme e
quietanzare per mio nome
e conto.
Confermo di aver letto
l'informativa sui dati
personali e confermo
altresì il consenso al
trattamento degli stessi, a
norma del D.Lgs 196/03.
Belvedere M.mo lì,
Zicarelli Aristide
.....
.....
autentica
avv. Paolo Carrozzino

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - A.T.P. di Cosenza, in persona del l.r.p.t., Corso B. Telesio, 17 - 87100 Cosenza, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore - 88100 Catanzaro

(resistenti)

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive nei 101 Ambiti Territoriali italiani, per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE) vigenti per il triennio scolastico 2014/2017, ovvero di tutti i docenti che, a seguito dell'inserimento del ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Cosenza - classi di concorso (AAAA) ed (EEEE) - per gli aa.ss.2014/2017, verrebbero scavalcati dal ricorrente, per punteggio, in graduatoria

(potenziali controinteressati).

FATTO

Il ricorrente, Zicarelli Aristide, conseguiva in data 5 luglio 2001, al termine dell'a.s.2000/2001, presso l'Istituto Magistrale Statale di Belvedere M.mo (CS), Diploma di Istruzione Magistrale, con la votazione di 66/100.

In data 10/09/2015, il ricorrente, inviava formale diffida nei confronti del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, per essere inserito, avendone pieno diritto per come appresso si dirà, nella Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Cosenza, in particolare nella terza fascia della predetta GAE, ovvero in una, eventuale, costituenda

(quarta) fascia aggiuntiva, nelle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

In riscontro all'anzidetta diffida, in data 15/09/2015, l'USR per la Calabria - ATP di Cosenza comunicava all'odierno ricorrente che *"la Sua istanza non può essere ritenuta meritevole di accoglimento"*, in quanto, secondo il MIUR (*"con nota prot n.15457 del 20/05/2015"*), poi confermata con Nota Miur prot. n.19621 del 6/07/2015), *"devono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento: 1) i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti; 2) con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale"*.

Con il presente ricorso ex art.700 c.p.c., Zicarelli Aristide aspira ad essere inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Cosenza, tanto per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), quanto per quella Scuola Primaria (EEEE), valide per il triennio scolastico 2014/2017 e, pertanto, ad essere destinatario delle eventuali conseguenti nomine.

DIRITTO

Sul fumus boni iuris.

Al fine di sostenere compiutamente le ragioni del ricorrente, si ritiene necessario definire, anzitutto, il quadro normativo che disciplina, in particolare, le modalità di reclutamento del personale docente della scuola.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.399 del D.Lgs. n.297/1994 *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare*

(...) ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art.401"; successivamente, l'art.1 della L. 124/1999, sopprimendo i concorsi per soli titoli, prevedeva la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti da cui attingere per l'immissione in ruolo e per il conferimento delle supplenze sia annuali che temporanee.

La L. 296/2006, all'art.1, comma 605, trasformava, poi, "le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143" in "graduatorie ad esaurimento", facendo espressamente salvo il diritto all'inserimento nelle anzidette graduatorie "da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione"; tali graduatorie ad esaurimento a livello provinciale risultano articolate in tre fasce: la prima, riservata ai docenti già in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/1996; la seconda, riservata ai docenti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999; la terza, riservata ai docenti in possesso dell'abilitazione od idoneità conseguite con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetti nel 1999 o sessioni riservate dalla L.124/1999.

Ciò posto, appare utile, ancora, analizzare la disciplina normativa e gli arresti giurisprudenziali cui si è giunti in tema di valore abilitante all'insegnamento attribuito al diploma magistrale.

In ossequio all'art.53 R.D. 6 maggio 1923, n.1054, nonché all'art.197 del D.Lgs. n.297 del 16/04/1994, e fino all'istituzione della laurea in

Scienze della Formazione (2002), "il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita (...) all'insegnamento nella scuola elementare" (D.P.R. 25/03/2014, pubblicato in G.U. n.111 del 15/05/2014 - decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato con rinvio al parere reso dal Consiglio di Stato, Affare n.4929/2012, N.3813 del 11/09/2013); tanto è persino ribadito dall'art.15, comma 7, del D.P.R. n.323 del 23/07/1998 (regolamento in delegificazione), il quale prevede che "I titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare"; tanto, peraltro, trova conferma nelle premesse del D.M. 10/03/1999, laddove si afferma che negli artt.194, comma 1 e 197, comma 1, del D. Lgs.297/1994 "è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale dell'istituto magistrale".

Dal punto di vista giurisprudenziale, invece, il Consiglio di Stato, dapprima con Ordinanza n.1089/2015 ammetteva, sussistendo pregiudizio grave ed irreparabile per i ricorrenti, "con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento" alcuni docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e, successivamente, con sentenza n.1973 del 16/04/2015, annullando il decreto ministeriale n.235/2014 "nella parte in cui ha[nno] precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento", non solo disponeva l'inserimento degli appellanti "nella terza fascia

delle cattedre graduatorie permanenti, ora ad esaurimento", quanto statuiva che "i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014 (...) non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle cattedre graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"; nello stesso solco si inseriva la sentenza del Consiglio di Stato n.3628 del 21/07/2015, la quale afferma che "i docenti diplomati all'istituto magistrale entro l.a.s. 2001/2002 hanno [abbiano] diritto, ipso iure, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: così è illegittimo anche in termini di fumus boni iuris e periculum in mora, e va pertanto annullato, il decreto ministeriale che, in sede di aggiornamento delle g.a.e., non abbia menzionato e, quindi, abbia, di fatto, escluso, tali docenti".

Sull'efficacia dei provvedimenti decisori emessi dal Consiglio di Stato ed innanzi riportati, pare opportuno richiamare la Giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto e, in particolare, la sentenza Cass. Civ., I Sez., n.2734 del 13/03/1998, la quale così si esprime: "Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi (nella

specie, stabilite dalla Capitaneria di porto per il servizio rimorchiatori), determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa".

Orbene, quanto sinora considerato, indubbio il possesso del titolo di diploma magistrale del ricorrente e tenuto conto dell'impossibilità per il medesimo, al pari di tutti i possessori di titolo abilitativo magistrale (in assenza di provvedimento giurisdizionale favorevole, cautelare o di merito che sia), di presentare domanda di inserimento nelle Gae per il triennio scolastico 2014/2017 (tanto per l'impossibilità di presentare domanda in formato cartaceo, quanto per l'assenza sulla piattaforma "Istanze on-line" - messa a disposizione dal Ministero - della voce "Diplomati Magistrali entro l'a.s.2001/2002", secondo le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del D.M. 235/2014), conduce all'univoca conclusione per cui il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è *ipso iure* titolo sufficiente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in particolare nella cosiddetta III fascia; invero, si manifesta illegittimo ed in violazione della normativa innanzi analizzata, qualsivoglia provvedimento amministrativo che neghi (cfr. Nota prot. n.8045/1 del 15/9/2015 MIUR - USR per la Calabria - ATP di Cosenza) il diritto del ricorrente all'inserimento nella III fascia delle GAE definitive nella provincia di Cosenza, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

Sul periculum in mora.

L'illegittimo comportamento dell'Amministrazione resistente, la quale continua a non riconoscere il diploma magistrale quale titolo abilitativo per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, nonostante la normativa vigente e la giurisprudenza formatasi sul punto, in realtà, è anche foriero di un pregiudizio imminente ed irreparabile in danno del ricorrente e, pertanto, meritevole di tutela cautelare nelle forme del provvedimento d'urgenza; d'altra parte, risulta indubitabile che il tempo necessario per l'ottenimento di una decisione di merito condurrebbe il ricorrente, illegittimamente non ancora inserito nelle graduatorie ad esaurimento, a subire gravi danni di natura professionale, insuscettibili di ristoro patrimoniale.

Preliminarmente, v'è da affermare che i tempi dell'ordinario giudizio "potrebbero pregiudicare in modo irreparabile situazioni soggettive non suscettibili di ristoro in termini strettamente patrimoniali, quali la possibilità del ricorrente di ampliare la sua esperienza professionale e arricchire la sua personalità mediante nuovi incarichi di supplenza o di assunzione in ruolo" (Trib Lecce rg n. 4543/2014, Ordinanza n. 39465 del 17 giugno 2014), ovvero "il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria comporterebbe automaticamente la perdita del punteggio conseguibile nell'insegnamento, per l'effetto di moltiplicatore che tale deminutio acquisterebbe in vista delle successive tornate contrattuali; deminutio non riparabile per equivalente" (Trib. Taranto, Ord. 08/03/2002); ed ancora, il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento sta negando delle chances occupazionali al ricorrente, in quanto proprio le Gae, per quanto sopra evidenziato

in punto di *fumus boni iuris*, vengono utilizzate per l'assunzione dei docenti.

D'altronde, il ricorrente non può neppure attendere una (eventuale) nuova fase di aggiornamento delle graduatorie (peraltro, in predicato di perdere di efficacia), in quanto, in esito ai procedimenti di assunzione previsti dalla L.107/2015, le stesse potrebbero essere non più attive, ovvero lo stesso ricorrente, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, non potrà prendere parte al piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge, cosiddetta, sulla "Buona Scuola", in alcuna delle sue fasi (essendo proprio tale piano riferito esclusivamente ai docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento); anche tale evento, derivante sempre dall'illegittima esclusione dei diplomati magistrali dalle Gae, implica una palese perdita di chances occupazionali non suscettibile di ristoro patrimoniale.

Il pregiudizio concreto ed imminente sopra rievocato, trova tutela e copertura normativa negli artt.2, 3 e 4 della Costituzione, potendosi considerare una illegittima compressione dei principi testè rievocati il mancato inserimento (di alcuni) dei diplomati magistrali nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

Il livello costituzionale dei beni tutelati ed il pregiudizio che agli stessi potrebbe derivare, nonché la bontà circa la parvenza del diritto fatto valere dal ricorrente, fanno sì che l'emissione del provvedimento d'urgenza si ritenga improcrastinabile.

Tutto ciò premesso e considerato, Zicarelli Aristide, come sopra rappresentato e difeso, così conclude:

"Voglia l'On. Giudice del Lavoro adito emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito ed in particolare, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella terza fascia della Graduatoria ad esaurimento per la provincia di Cosenza tanto per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), quanto per quella Scuola Primaria (EEEE), entrambe graduatorie valide per il triennio scolastico 2014/2017; per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere ad emanare tutti gli atti necessari all'inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Cosenza, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), entrambe valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato dal medesimo ricorrente come per legge, ivi compreso quell'atto idoneo a consentire al ricorrente la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle GAE definitive sopra individuate, previa disapplicazione e/o annullamento di tutti gli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente (Nota prot. n.8045/1 del 15/9/2015 MIUR - USR per la Calabria - ATP di Cosenza) e di ogni altro provvedimento presupposto (D.M. n.235/2014) e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore e, in ogni caso, disporre quegli ulteriori e/o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato dalla parte

ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento di cui sopra. Con ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, nonché con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c.". Valore controversia: indeterminabile; contributo unificato da versare: € 259,00.

Ai fini istruttori si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1)Copia conforme Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Magistrale; 2)Atto di diffida ad adempiere all'inserimento nella GAE 2014/2017 MIUR; 3)Atto di diffida ad adempiere all'inserimento nella GAE 2014/2017 USR della Calabria - ATP di Cosenza; 4)Nota prot. n.8045/1 del 15/9/2015 MIUR - USR per la Calabria - ATP di Cosenza; 5)Nota MIUR n.15457 del 20/05/2015; 6)D.M. 235/2014; 7) Nota Miur prot. n.19621 del 6/07/2015. Con ogni altra riserva.

Belvedere M.mo, 19 settembre 2015.

avv. Paolo Carrozzino

oooooo

Istanza per la determinazione delle modalità

di notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta la ricorrente, come da procura speciale a margine del presente ricorso ex art. 700 c.p.c,

premessato che

il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, meglio identificato in atti, all'inserimento in III fascia nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cosenza per le classi

di concorso AAAA (Scuola Infanzia) e EEEE (Scuola Primaria),
entrambe valide per il triennio scolastico 2014/2017;

per una regolare instaurazione del contraddittorio, l'atto
introduttivo del giudizio deve essere notificato anche a tutti i
potenziali controinteressati, cioè ai docenti che verrebbero
eventualmente "scalvacati" dal ricorrente, laddove questo ultimo
fosse inserito nelle predette graduatorie;

i contro interessati sono sia i docenti già iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento valide per il conferimento di incarichi a tempo
indeterminato e determinato per il triennio 2014/17 della Provincia
di Cosenza, sia i docenti delle Province di Italia che hanno presentato
domanda di inserimento nelle predette graduatorie;

considerato che

la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe
impossibile, in considerazione dell'ampia consistenza numerica dei
destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;

la tradizionale notificazione per pubblici proclami in Gazzetta
Ufficiale risulta particolarmente onerosa per il ricorrente;

il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la
notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la
pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di
particolari esigenze di celerità, quale nel caso si manifestano
traddandosi di richiesta di emissione di provvedimento d'urgenza;

la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si sono già, in diverse
occasioni, espresse in senso favorevole, quale forma alternativa a
quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla

pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;

nel caso in oggetto, peraltro, l'Amministrazione interessata, cioè il MIUR, ha nel proprio sito internet una pagina dedicata alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15). Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

formula istanza

affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, nella pagina a tal fine dedicata (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), in considerazione anche della natura cautelare dell'instaurando ricorso ex art. 700 c.p.c.,

Voglia autorizzare

La notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del MIUR (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), secondo le modalità ritenute opportune dall'Amministrazione medesima;

alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge.

Belvedere M.mo, 19 settembre 2015.

avv. Paolo Carrozzino

